

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE

ADRIANA GIANNINI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2017	
DEL			

All'Ufficio Scolastico Regionale

e p. c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità
PubblicaAi Direttori dei Servizi Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro
delle Aziende USL della
Regione Emilia-Romagna

Alla Direzione Regionale INAIL

Oggetto: indicazioni in tema di “sorveglianza sanitaria nell’alternanza scuola lavoro”.

Come anticipato in un precedente incontro è in corso l'aggiornamento degli “Indirizzi interpretativi sulla tutela della salute e sicurezza nella scuola” predisposti a supporto delle istituzioni scolastiche per l'applicazione del D.Lgs. 81/08.

In attesa dell'aggiornamento completo di tale documento si anticipano gli orientamenti di questa Regione riguardo alla sorveglianza sanitaria nell'Alternanza Scuola Lavoro (ASL).

La Guida Operativa di recente pubblicazione da parte del MIUR e relativa al potenziamento dell'offerta formativa nell'Alternanza Scuola Lavoro prevista dalla legge 13 luglio 2015, n.107, riporta al punto 11:

*“Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;*”

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455 -7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.itsegrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2017	

La Guida Operativa non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 per gli studenti coinvolti nell'ASL ma, con la dicitura "qualora necessaria", chiarisce l'obbligo di una attenta valutazione della sua necessità da parte della scuola congiuntamente alla struttura ospitante.

In questa valutazione devono essere considerati i rischi per la salute e la sicurezza cui gli studenti potrebbero essere esposti tenendo conto dei tempi, delle modalità e del livello di esposizione.

Per quanto riguarda i tempi (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa), si deve ricordare che l'alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, ragion per cui il tempo di esposizione ad eventuali fattori di rischio si riduce notevolmente.

Per quanto riguarda la modalità si riporta quanto riferito al punto 10 della Guida Operativa sopra citata in cui si differenzia chiaramente l'ASL dall'Apprendistato. *"L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente, l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo, le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L'apprendistato, invece, si caratterizza per essere un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani."*

Per quanto sopra riportato, nella maggior parte dei casi questa valutazione non può che portare all'esclusione della sorveglianza sanitaria degli studenti impegnati in ASL.

Solo in casistiche molto limitate, qualora la valutazione dei rischi effettuata dall'azienda ospitante rilevi un rischio residuo per la salute e sicurezza degli studenti in ASL per il quale scaturisca l'obbligo di sorveglianza sanitaria, potrebbe essere necessario sottoporre lo studente a visita di idoneità alla mansione specifica al fine di individuare eventuali controindicazioni. Si suggerisce, in tali casi, di coinvolgere operativamente il Medico Competente dell'azienda ospitante, che è a conoscenza della realtà aziendale e dei relativi rischi, definendo le modalità di svolgimento di tale sorveglianza nell'ambito dei progetti formativi o delle convenzioni che regolano il rapporto tra scuola e azienda, così come indicato nella Legge Regionale 12/2003.

Ribadendo, comunque, che il periodo che gli studenti trascorrono in ASL ha finalità didattica/formativa e non lavorativa, si consiglia di di escludere dal loro percorso attività a particolare rischio per la loro salute e sicurezza.

Cordiali saluti.

Solo in tali casi?
Il giudizio sta SEMPRE al MC !

Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

Referente: Mara Bernardini Tel. 051/5277344
mara.bernardini@regione.emilia-romagna.it

